



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20255/2012

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

COMUNE DI [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTI

Oggi **2 febbraio 2015** ad ore **13.02** innanzi al giudice onorario dott. Giuseppina Benenati, in sostituzione del giudice dott.ssa Francesca Neri, giusto provvedimento presidenziale del 19.12.2014, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Per COMUNE DI [REDACTED] l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED];

Per [REDACTED] l'avv. CASALI CARLO;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice come da foglio da far parte integrante del verbale di udienza e deposita nota spese; parte convenuta Comune di [REDACTED] come da memoria n. 1 e memoria n. 2 e chiede la liquidazione sulla base dei parametri; parte [REDACTED] si riporti alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e deposita nota spesa; parte [REDACTED] come da comparsa di risposta ribadendo di non accettare il contraddittorio sulla domanda di manleva proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] perché tardiva e deposita nota spese;

Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*; verbale chiuso alle ore 17.50.

Il Giudice

dott. Giuseppina Benenati





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20255/2012 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il
difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

COMUNE DI ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il
difensore avv. ██████████

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in VIA ██████████ presso il difensore avv. ██████████

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. CASALI CARLO, elettivamente
domiciliato in RUBBIANI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CASALI CARLO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Visto l'art. 132 c.p.c. (così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69) si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo. L'attrice asserisce che il 4.12.2009 alle ore 12.10 circa mentre percorreva il corsello pedonale prospiciente il cantiere per opera pubblica di via Garavaglia – via dell'Artigiano a Bologna, nei pressi degli Uffici del Quartiere San Donato, veniva colpita da una barra di ferro sporgente dalla recinzione del cantiere, che aveva improvvisamente invaso il percorso pedonale proprio mentre vi stava transitando; Asseriva che la barra di ferro doveva essere infissa in verticale per sorreggere la rete di plastica arancione fosforescente, posta a recinzione del cantiere, ma non essendo fissata al suolo, è bastato un colpo di vento per scalarla e sospingerla contro l'attrice, facendola cadere a terra; Asseriva, inoltre che in seguito alla caduta riportava gravissime lesioni fisiche; Citava il Comune ██████████ quale proprietario dell'area, la società ██████████ e la ██████████ per sentirne dichiarare la civile responsabilità. Si costituiva il Comune di ██████████ eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e nel merito rilevava l'insussistenza dell'invocata responsabilità per il sinistro occorso all'attrice sul

pagina 2 di 4



presupposto della stessa condotta imprudente dell'attrice che avrebbe potuto evitare di esporsi al pericolo ponendo nel camminare l'attenzione suggerita dallo stato dei luoghi. Concludeva con il rigetto della domanda attorea. Si costituiva la ██████ contestando la fondatezza della domanda attorea sia in fatto sia in diritto e in via subordinata chiedeva l'accertamento del diverso grado di colpa e la diversa efficienza causale attribuibile, ai fini di una futura azione di regresso; Si costituiva la ██████ contestando tutte le domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto e in via subordinata dichiarare la responsabilità della società ██████ in quanto affidataria della esecuzione dei lavori previsti dal predetto appalto.

La domanda attorea va rigettata in quanto infondata.

Al riguardo questo giudice, afferma che, pure avendo l'attrice in citazione richiamato a fondamento della sua pretesa la responsabilità dei convenuti "a causa della caduta" e quindi ai sensi dell'art. 2043 cc (anche se non risulta espressamente indicato) non è tuttavia da escludere che i fatti esposti a sostegno della pretesa consente di qualificare l'azione proposta come ipotesi di responsabilità anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., giacché rientra nei compiti del giudice dare al rapporto controverso una qualificazione diversa da quella indicata, con il solo limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema in contestazione nuovi elementi di fatto.

Premessa la pacifica applicabilità dell'art. 2051 cc per il demanio stradale all'interno del perimetro cittadino, si osserva che incombe in ogni caso sul danneggiato la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento. Peraltro, è doveroso precisare come sussista in capo all'utente l'obbligo di diligenza e di buona condotta, dovendo lo stesso porre la necessaria attenzione durante l'utilizzo dei beni di proprietà dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ricorda come "tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art.2051 cc, quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art.2043 cc, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ex art.1227 co 1 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".

Dall'analisi dei documenti prodotti e segnatamente dal verbale di ricezione di denuncia orale resa alla Polizia Municipale di ██████ (cfr. dich. Attrice "...mentre percorreva un corsello pedonale all'interno del cantiere ivi esistente, di fronte alla sede del quartiere San Donato, inciampava in una barra di ferro sporgente dalla recinzione del cantiere stesso e cadeva al suolo ..."), dalla scheda individuale di pronto soccorso (cfr. causale "Lesione accidentale"), dalla dichiarazione resa dalla signora ██████ in data 29.3.2010 (cfr. l'incidente è avvenuto a causa di una barra di ferro della recinzione arancione mobile ivi posta sulla sinistra, che, probabilmente a causa delle condizioni meteoriche in quel momento presenti (pioggia e vento) si era inclinata sino ad invadere la sede del sentiero"), dalla dichiarazione resa dall'attrice in sede di interrogatorio (cfr. "...mi sono fatta malequel giorno c'era la neve e brutto tempo e mentre percorrevo il corsello per andare verso l'ufficiola sbarra di ferro ha preso il mio vestito che era lungo e sono caduta in avanti"), dalla dichiarazione resa dalla teste ██████ all'udienza del 23.4.2014 (cfr. " quel giorno c'era la neve e freddoè caduta una sbarra di ferro con la rete arancione che ha preso il vestito lungo della signora facendola cadere.....la sbarra è caduta in avanti ...") risulta impossibile provare la sussistenza dell'an. Difatti, non risultano dimostrati né il nesso causale né, tanto meno, l'evento stesso, requisiti necessari, come è risaputo, affinché sia imputabile qualsiasi tipo di responsabilità ai convenuti.

In primo luogo, è da evidenziare la eccessiva contraddittorietà delle affermazioni sostenute dall'attrice, sia con riguardo all'"evento" caduta, sia riguardo al suo comportamento diligente o meno.

E' opportuno rilevare che in sede successiva rispetto all'opportuno momento dedicato alle allegazioni di parte, viene asserito che quel giorno "c'era la neve" sul corsello", circostanza di indubbia rilevanza in ambito probatorio (d'altronde, la presenza "di neve" potrebbe aver determinato la caduta dell'attrice).



Ritiene il Tribunale che le circostanze acclarate non consentano di ritenere provato che l'attrice sia caduta in conseguenza della barra di ferro. Il Tribunale ritiene inoltre che tale prova non sia conseguibile nemmeno in via presuntiva, in quanto gli elementi emersi non risultano gravi, precisi e concordanti per poter trarre dagli scarni fatti noti il fatto ignoto della caduta con le modalità descritte dall'attrice (vedi artt. 2727 e 2729 c.c.). Del resto anche la richiesta di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 cc va rigettata. La c.d. insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto" (Cassazione civile sentenza n. 20943 del 2009); "l'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione (Cassazione civile sentenza n. 20953 del 2006). Ritiene il Tribunale che incombe sull'attrice l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 cc: la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva (Cassazione civile, sentenza n. 20943 del 2009; Cassazione civile sentenza n. 390 del 2008). Tale prova non risulta fornita.

Deve ritenersi, comunque, che alla produzione del fatto abbia concorso altresì la condotta della stessa danneggiata, cui è imputabile la mancata adozione della necessaria cautela senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art.1227, I co. c.c.: va evidenziato, infatti, come, nonostante l'ora diurna e la segnalazione di area cantiere, la presenza della recinzione a protezione dei lavori, avrebbe certamente dovuto suggerire all'attrice di tenersi ad una debita distanza da questa, essendo certamente prevedibile che la recinzione lasciasse scoperta qualche porzione marginale, se non altro stante la loro intrinseca mobilità, rendendo irrazionale un passaggio addirittura rasente le transenne.

Ed infatti "il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."(v. Cass. 584/01). Inoltre, la copiosa giurisprudenza, anche di legittimità (di recente, per tutte, Cass. n. 2660/13), ha affermato che il danneggiato deve fornire la prova che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta, donde la necessità, di dimostrare anche la difficoltà di evitare l'ostacolo ed il grado di attenzione richiesto allo scopo. Nessuna prova sul punto è stata fornita.

Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti (ivi compresa la richiesta di consulenza medico-legale).

Le spese di lite, in considerazione del fatto che le cause finali del danno si sono potute accertare solo attraverso un'attività istruttoria e in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta e del danno alla persona subito dall'attrice, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei convenuti;
- Compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., ed allegata al verbale.

Bologna, 2 febbraio 2015

Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati

